

Dispositivo

L'espressione «posti stalla per scrofe», di cui al punto 6.6, lett. c), dell'allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 gennaio 2006, n. 166, deve essere interpretata nel senso che comprende i posti stalla per scrofette (maiali di sesso femminile che si sono già accoppiati, ma che non hanno ancora partorito).

(¹) GU C 38 del 5.2.2011.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 dicembre 2011
— Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-624/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 — Normativa di uno Stato membro che prevede l'obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e di registrarsi ai fini IVA in tale Stato membro — Normativa che consente una compensazione tra l'IVA deducibile sopportata dal venditore o dal prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e quella da egli riscossa in nome e per conto dei suoi clienti)

(2012/C 39/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Afonso, agente)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede l'obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabiliti al di fuori del territorio nazionale — Obbligo di registrarsi ai fini IVA — Natura e portata del diritto a deduzione

Dispositivo

1) *Avendo previsto nel titolo IV della circolare amministrativa del 23 giugno 2006, n. 105 (3 A-9-06), una tolleranza amministrativa in deroga ad un regime di autoliquidazione dell'imposta sul valore aggiunto e implicante la designazione di un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito fuori dalla Francia, la registrazione di quest'ultimo ai fini dell'imposta sul valore ag-*

giunto in Francia e la compensazione tra l'imposta sul valore aggiunto deducibile che detto venditore o prestatore ha sopportato e quella che ha riscosso in nome e per conto dei suoi clienti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, dei suoi artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214.

2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 72 del 5.3.2011.

Ricorso proposto il 18 ottobre 2011 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-530/11)

(2012/C 39/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, L. Armati, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, non avendo recepito integralmente e non avendo applicato correttamente gli articoli 3, paragrafo 7 e 4, paragrafo 4 della direttiva 2003/35/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE (²) e 96/61/CE (³) relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di predetta direttiva;

— condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi degli articolo 3, paragrafo 4 e 4, paragrafo 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, i procedimenti giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerosi. Si tratta dell'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale che è stata conclusa dall'Unione e dalla maggior parte degli Stati membri.

La Commissione addebita al Regno Unito di non avere recepito tali disposizioni in tutti e tre i suoi territori (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord).

In base ad un'analisi delle norme e prassi applicabili in tali territori e in base ad un esame del concetto di procedimento «eccessivamente oneroso», la Commissione sostiene anche che il Regno Unito non ha applicato correttamente tali disposizioni.

- (¹) Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).
- (²) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
- (³) Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 9 novembre 2011 — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-562/11)

(2012/C 39/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questione pregiudiziale

Se debba essere applicata una sanzione ad un esportatore il quale, illustrando correttamente i fatti rilevanti ai fini della concessione di una restituzione all'esportazione, presenti una domanda di restituzione nonostante non sia sorto, in realtà, alcun diritto alla restituzione relativamente all'esportazione di cui trattasi (¹).

(¹) Regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1997, n. 495 (GU L 77, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 14 novembre 2011 — Iberdrola, S.A. e Gas Natural SDG, S.A./Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Endesa, S.A.

(Causa C-566/11)

(2012/C 39/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrenti: Iberdrola, S.A. e Gas Natural SDG, S.A.

Altre parti nel procedimento: Administración del Estado, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Endesa, S.A.

Questione pregiudiziale

Se l'art. 10 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (¹), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, possa essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione di provvedimenti legislativi nazionali come quelli in esame nella presente causa, che hanno come oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell'attività di produzione dell'energia elettrica per un importo equivalente al valore delle quote di emissioni dei gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito nel periodo di riferimento.

(¹) GU L 275, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 14 novembre 2011 — Gas Natural SDG, S.A./Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Administración del Estado

(Causa C-567/11)

(2012/C 39/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Gas Natural SDG, S.A.

Altre parti nel procedimento: Endesa, S.A., Iberdrola, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. e Administración del Estado